

## **FAQ RICONGIUNGIMENTO**

### **Come può ottenere il ricongiungimento chi lavora presso un ufficio stampa?**

Deve presentare, come indicato nella delibera C.N. 13 dicembre 2016, i comunicati redatti per un ufficio stampa avente le caratteristiche di professionalità e di continuità.

### **Per quanto riguarda le collaborazioni presso gli uffici stampa, occorre che l'ufficio stampa sia registrato come testata giornalistica?**

Non è previsto che la pubblicazione debba essere registrata.

### **Quale tipologia di testata giornalistica è idonea ai fini del ricongiungimento?**

Qualsiasi testata che abbia i requisiti di legge può essere definita giornalistica ed essere idonea ai fini del ricongiungimento, eccetto le pubblicazioni da Elenco Speciale.

### **Anche attraverso le testate online, regolarmente registrate in Tribunale e con un direttore responsabile, si può chiedere il ricongiungimento oppure è necessario che la redazione sia composta da quattro giornalisti professionisti redattori ordinari se trattasi di quotidiani e sei se trattasi di periodici (art. 34 della legge n. 69/1963)?**

Questa previsione non si applica al ricongiungimento.

### **Quando si parla di ricongiungimento è la stessa cosa che dire regolarizzazione?**

No, perché non si tratta di una sanatoria, ma di una modalità transitoria di accesso alla professione regolata da precise disposizioni, che si inserisce nel solco dei criteri interpretativi dell'art. 34 della legge 69/1963 sull'iscrizione al Registro dei Praticanti.

### **Esistono dei moduli uguali per tutta Italia da compilare e dove si possono trovare, presso gli Ordini regionali o nel sito dell'Ordine nazionale?**

Non esiste una modulistica predefinita. I Consigli Regionali dell'Ordine possono chiedere che le domande siano presentate tramite appositi modelli. In ogni caso, la documentazione deve rispettare le caratteristiche indicate nella delibera C.N. 13 dicembre 2016.

### **Che differenza c'è tra la legge 150 e il ricongiungimento?**

Il ricongiungimento è una modalità di accesso alla professione, mentre la Legge 150/2000 detta la disciplina dell'attività di comunicazione ed informazione nella P.A.

### **Quale documentazione fiscale viene richiesta?**

Cud, dichiarazione dei redditi e ogni altra documentazione da cui si rilevi il reddito giornalistico realizzato.

### **Si deve avere un contratto con l'editore e di che tipo?**

Deve produrre ogni documentazione utile a dimostrare la collaborazione professionale nel periodo. Non esiste un particolare contratto.

### **Se alla data del primo pagamento non si era ancora iscritti all'Albo dei pubblicisti, da quando decorre il periodo utile per il ricongiungimento?**

La documentazione giornalistica e fiscale/retributiva deve riferirsi al periodo successivo all'iscrizione all'Albo e, pertanto, i pagamenti utili sono solo quelli successivi all'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti.

### **Vi è un'età minima o massima per fare la richiesta?**

Non vi sono limiti di età ai fini del ricongiungimento.

### **Bisogna essere iscritti e da quando all'INPGI 2?**

Trattandosi di compensi giornalistici, occorre dimostrare che vi sia una posizione contributiva Inpgi. Una valutazione diversa può riguardare gli Uffici Stampa privati ed alcuni casi di Uffici Stampa pubblici non ancora conformi alle disposizioni della 150/2000.

### **Il pubblicista che non ha una specifica continuità nella collaborazione con il giornale può accedere lo stesso al ricongiungimento?**

La collaborazione giornalistica deve avere carattere di sistematicità e non deve essere saltuaria.

### **La modalità del ricongiungimento sono identiche per chi lavora nelle televisioni, radio private o agenzie di stampa?**

Ciò che varia è solo la tipologia del supporto documentale allegato a sostegno della domanda.

### **Come verrà calcolata la scadenza delle domande fino al 2017? Si deve considerare la data di presentazione della domanda entro il 31 dicembre 2017 o la maturazione del termine di 36 mesi di attività giornalistica di collaborazione retribuita nel quinquennio, di cui 18 nell'ultimo triennio?**

La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2017 da parte di coloro che, entro tale data, abbiano già maturato i requisiti.

**Quanto costerà la pratica di accoglimento, è gratuita o bisogna pagare una tassa all'OdG regionale?**

Rientra nell'autonomia del Consiglio Regionale dell'Ordine l'eventuale assoggettamento delle pratiche a diritti di segreteria.

**Per accedere all'esame i praticanti devono pagare una tassa di € 400,00 e per il ricongiungimento l'importo sarà lo stesso? Si potrà rateizzare? In caso non si superi l'esame si deve pagare di nuovo la tassa per l'esame successivo come per i praticanti?**

Tutti coloro che presentano la domanda per sostenere la prova di idoneità professionale sono tenuti al versamento della tassa di esame indipendentemente dalla tipologia di praticantato svolto. La tassa, non rateizzabile, va versata ogni qualvolta viene presentata domanda di partecipazione all'esame di idoneità professionale (esame di Stato).

**Qual è la documentazione completa da presentare e a chi? Da chi verrà esaminata?**

La documentazione è quella indicata nel delibera C.N. 13 dicembre 2016 e verrà esaminata dal Consiglio Regionale dell'Ordine presso il quale il pubblicitista è iscritto.

**Qual è la retribuzione minima che è necessario dimostrare per poter accedere al ricongiungimento?**

In base al documento approvato dal CNOG il 13 dicembre 2016, bisogna dimostrare un reddito professionale indicativamente equiparabile alla metà del minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal C.C.N.L.G.